

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 834)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 31 gennaio 1973 (V. Stampato n. 757)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 febbraio 1973*

Aumento del contributo annuale in favore delle Casse di assistenza e previdenza degli scrittori, degli autori drammatici, dei musicisti e dei compositori-autori-librettisti di musica popolare

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La somma annua da devolvere a favore delle Casse di assistenza e di previdenza, erette in enti morali, degli scrittori, degli autori drammatici, dei musicisti e dei compositori-autori-librettisti di musica popolare, di cui all'articolo 198 della legge 22 aprile 1941, n. 633, modificato con leggi 21 maggio 1951,

n. 391, e 20 dicembre 1954, n. 1227, è elevata a lire 160 milioni, a partire dall'esercizio finanziario 1972, ferme restando le disposizioni delle leggi 7 aprile 1954, n. 100, e 23 dicembre 1962, n. 1752, relative al contributo in favore della casa di riposo per musicisti « Giuseppe Verdi » di Milano.

Art. 2.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate, si provvede annualmente alla ripartizione della somma fra le casse beneficiarie, da determinarsi con lo stesso decreto.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1972, si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere relativo all'anno finanziario 1973 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa di detto Ministero per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.